

Corte di Giustizia Amministrativa, Sezione Giurisdizionale - Sentenza 16/10/2002 n. 591
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

L'eventuale discrepanza tra prezzi unitari ed ammontare complessivo dell'offerta non costituisce di per sé motivo di esclusione, essendo invece onere dell'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 5 della legge 14/1973, quello di rettificare d'ufficio somme e/o prodotti eventualmente inficiati da errori di calcolo, mantenendo comunque per fermi ed immutabili i prezzi unitari indicati in offerta. L'art. 53 del R.D. 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato), nella parte in cui prevede, in caso di correzione da apportarsi all'originale di atto notarile, che le parole cancellate o variate risultino sempre leggibili, anche dopo la cancellatura o correzione apportata, non può applicarsi, neanche in via analogica, alle gare d'appalto, non potendo essere assimilate le formalità necessarie per la compilazione di una domanda di partecipazione ad una gara pubblica, comprensiva dei relativi allegati, redatta da un soggetto privato ed ascrivibile esclusivamente alla volontà e responsabilità del medesimo, a quelle richieste invece ad un pubblico ufficiale al fine di garantire l'autenticità della provenienza e del contenuto di un atto pubblico fidefaciente. In materia di appalti pubblici, le modalità con le quali un'impresa può legittimamente apportare correzioni alla propria offerta sono puntualmente ed esaustivamente indicate dall'art. 5, co. 4, della legge n. 14 del 1973 (a mente del quale: "il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte"); tale norma non prevede la leggibilità ed intelligibilità dell'offerta originariamente espressa (che potrebbe essere frutto di semplice errore materiale e che, comunque, non è destinata in alcun modo ad entrare a far parte dell'eventuale sinallagma negoziale), essendo invece richieste, oltre alla chiara ed univoca espressione del prezzo risultante dalla correzione, unicamente la dichiarazione esplicita di conferma della correzione medesima e la relativa sottoscrizione da parte dell'offerente.